

Articolo 32

Aziende di telecomunicazione

¹ Alle aziende di telecomunicazione e alle persone in esse occupate si applica l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, sempre che il lavoro notturno e domenicale siano necessari per il funzionamento dei servizi di telecomunicazione offerti.

² Sono considerate aziende di telecomunicazione le aziende che gestiscono impianti atti a fornire servizi di telecomunicazione.

Campo d'applicazione (capoverso 2)

Rientrano nella categoria delle aziende di telecomunicazione:

- le aziende che gestiscono impianti per la fornitura di servizi di telecomunicazione per terzi secondo l'articolo 3 lett. b della Legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10). Per impianti si intendono le installazioni (ad es. antenne, reti via cavo, ecc.) che servono alla trasmissione di dati di qualunque tipo, ovvero conversazioni e dati trasmessi via telefono, posta elettronica o dati diffusi via Internet;
- nonché i centri di servizio che offrono prestazioni di supporto necessarie per la fornitura dei servizi di telecomunicazione.

Disposizioni speciali applicabili (capoverso 1)

Articolo 4

Le aziende di telecomunicazione possono ordinare il lavoro notturno e il lavoro domenicale, per tutta la notte rispettivamente tutta la domenica, senza dover richiedere la relativa autorizzazione. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale vanno invece rispettate. L'esenzione dall'obbligo d'autorizzazione fa stato solo per il lavoro notturno e domenicale indispensabile per garantire i servizi di telecomunicazione offerti. L'esenzione vale anche per i lavori di manutenzione che devono imperativamente essere svolti di notte o di domenica (si veda anche il commento dell'articolo 4).